

Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di inquinamento ambientale.

Le recenti pronunce giurisprudenziali

Punto di partenza per un'analisi sulla dibattuta questione se i proprietari dei terreni inquinati da sversamenti e abbruciamenti illeciti di rifiuti da parte di terzi siano tenuti a procedere alla bonifica ambientale degli stessi, è l'articolo 192 del decreto legislativo n.152/2006 che testualmente recita: "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o alla smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari dei diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."

E' evidente dalla lettura della norma che occorre in primis individuare il responsabile diretto delle violazioni, compito spesso arduo, come difficile spesso risulta l'individuazione dei profili di responsabilità del proprietario e titolare dei diritti sull'area.

Proprio su quest'ultimo punto di notevole rilievo è il parere del Consiglio di Stato del 7 novembre 2007 n.2231 secondo il quale per l'accertamento della responsabilità in capo al destinatario, occorre che sussista un atteggiamento volontario ovvero un comportamento negligente, imprudente o affetto da imperizia, mancando il quale va esclusa la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del proprietario incolpevole, che venga ritenuto (al contrario) responsabile in base ad una presunzione di responsabilità oggettiva (c.d. aquiliana); in altri termini è necessario accertare un comportamento quantomeno colposo con la conseguenza da considerare illegittimo l'ordine di rimozione di rifiuti adottato da una PA che abbia omesso una valutazione dell'elemento psicologico dell'illecito giungendo a condannare il proprietario del terreno sulla sola mera presunzione di addebitabilità ovvero configurando una responsabilità da posizione o oggettiva.

Sulla base di tale parere che costituisce una pietra miliare della vexata quaestio la giurisprudenza amministrativa ha individuato una serie di criteri quali indici della colpevolezza del titolare di diritti reali sul fondo inquinato tra i quali ad esempio rientrano, in maniera esemplificativa e non

esaustiva, la presenza di varchi nella recinzione, la consapevolezza prolungata della presenza di rifiuti abbandonati sull'area; al contempo ha stabilito che, di converso, la mancanza di una recinzione dell'area o di un sistema di video sorveglianza possa costituire di per se un indice di negligenza dello stesso.

Sull'argomento vanno citate due recenti pronunce del Tar per la Sardegna n.116 e n.117 emesse dalla I Sezione il 21 febbraio 2024 con le quali sono stati circoscritti i limiti ed i criteri degli obblighi di vigilanza dei proprietari dei terreni in relazione alla gestione illecita dei rifiuti.

I giudici di prime cure sono stati chiamati a pronunciarsi avverso una ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art.192 del D.lgs 152/06 dal Comune di Cagliari per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati in aree oggetto di insediamenti rom, a carico dei proprietari dell'area.

Il Tar, proprio sulla base sia dei criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e civile sull'argomento sia sull'evidenza degli elementi istruttori acquisiti, ha annullato l'ordinanza sindacale accogliendo il ricorso ritenendo che ai proprietari ricorrenti non possa essere considerato soggettivamente imputabile l'abbandono dei rifiuti.

Il Tar evidenzia come quest'ultimi, a seguito dell'occupazione del terreno da parte dei nomadi, fatto di cui il Comune era a conoscenza, non hanno potuto autonomamente operare la liberazione del fondo, così come denunciato anche alla Procura della Repubblica competente, per la numerosità degli occupanti e per la pericolosità degli stessi che avevano reagito violentemente al tentativo dei ricorrenti di ottenere la restituzione bonaria dell'area.

Del resto, evidenzia il Tar, dalla denuncia/esposto era scaturito un procedimento penale che aveva portato al sequestro preventivo delle aree occupate dai nomadi e successivamente alla condanna degli stessi in quanto ritenuti unici autori e responsabili dei reati contestati, sancendo, al contempo, l'estraneità ai fatti contestati dei ricorrenti che sono stati qualificati quali persone danneggiate riconoscendo loro un risarcimento dei danni subiti per l'indebita occupazione da parte di terzi.

In sintesi i giudici amministrativi hanno escluso una responsabilità colposa omissiva dei proprietari ricorrenti, i quali, al contrario, avevano posto in essere tutte le condotte che l'ordinaria diligenza imponeva in capo agli stessi, rigettando la tesi sostenuta dal Comune secondo la quale era a loro imputabile la mancanza di idonea recinzione che avrebbe potuto impedire l'occupazione; di converso, sostiene il Tar, non può ritenersi che la sola presenza della recinzione avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell'evento allineandosi così a precedenti e consolidate pronunce della giurisprudenza amministrativa.

Concludendo i giudici di prime cure affermano che "la responsabilità per abbandono dei rifiuti non è una responsabilità oggettiva o per colpa presunta, bensì una vera e propria responsabilità

colpevole, con la conseguenza che la prova in ordine alla colpa del proprietario in merito all'abbandono dei rifiuti deve essere fornita dall'amministrazione che emette l'ordinanza sindacale ai sensi dell'art.192 più volte citato e deve essere fondata su accertamenti di fatto, in contraddittorio, con l'interessato".

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it